



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione Lavoro

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice del lavoro Rosa Maria D'Antuono, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia individuale di lavoro iscritta al n.r.g. 2325/2012, cui sono riuniti i procedimenti iscritti ai nn.r.g. 2326-2327-2328-2329/2012, promossi

da

[REDACTED],
[REDACTED], rappresentati e difesi dagli avv.ti
Andrea Tomasino e Giuseppe Tomasino per procure in atti

ricorrenti

contro

[REDACTED] PROVINCIA DI NAPOLI E
[REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Agnese Gualtieri, Francesco Goglia e Veronica Perrone per procure in atti

resistente

FATTO E DIRITTO

Con distinti ricorsi, presentati separatamente e successivamente riuniti, i ricorrenti in epigrafe indicati adivano l'intestato Tribunale esponendo: di essere stati assunti alle dipendenze del Consorzio convenuto con contratti di lavoro a tempo pieno e indeterminato; di avere conseguito, nel corso dei rapporti di lavoro, rispettivamente, [REDACTED] il livello di inquadramento 5B del CCNL Federambiente e la qualifica di "caposervizio", [REDACTED] il livello 5B e la qualifica di "operatore promiscuo", Merolla Domenico il



livello 7A e la qualifica di "coordinatore amministrativo ed operativo", [redacted] il livello 4B e la qualifica di "caposquadra", [redacted] il livello 6B e la qualifica di "capo servizio"; di avere appreso, nel corso dell'anno 2011, al momento della ricezione delle buste paga e delle relative retribuzioni, di essere stati declassati, rispettivamente, [redacted] al livello 3A, con contestuale modifica della qualifica posseduta in quella di "autista", [redacted] al livello 2B, con qualifica di "operatore ecologico", [redacted] al livello 3A, con qualifica di "coordinatore tecnico amministrativo", [redacted] al livello 2B e quindi ancora al livello 2A, con qualifica di "operatore ecologico", [redacted] al livello 4A, con qualifica di "autista/caposquadra".

Tanto premesso, dedotta la natura privatistica dei rapporti di lavoro e l'applicabilità agli stessi del CCNL Federambiente, i ricorrenti invocavano le disposizioni di cui agli art. 2103 c.c. e 16 CCNL e chiedevano all'adito giudicante l'accertamento dell'illegittimità del loro declassamento e della conseguente diminuzione della retribuzione, ovvero l'accertamento del loro diritto all'inquadramento nel livello contrattuale in precedenza riconosciuto, e la condanna del datore di lavoro al pagamento nei loro confronti delle differenze retributive maturate e maturande nella misura risultante dovuta all'esito di c.t.u. contabile ovvero di valutazione equitativa, oltre rivalutazione e interessi.

Il Consorzio si costituiva resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto.

In particolare il resistente deduceva di avere provveduto al declassamento dei ricorrenti al fine di salvaguardare i livelli occupazionali in vista della cessazione delle attività prevista per il 30.6.2013, disposta con d.l. n. 1/2013, conv. con modificazioni in l. n. 11/2013, nel contesto della definizione della propria dotazione organica, effettuata in aderenza al disposto dell'art. 13 del d.l. 195/2010, conv. in l. n. 26/2010, e della conseguente verifica della corrispondenza tra le mansioni effettivamente esercitate dai lavoratori, i livelli di inquadramento ai medesimi attribuiti e le relative declaratorie contrattuali.

All'udienza del 25.5.2016 la causa veniva discussa e quindi decisa con sentenza pronunciata ex art. 429, comma 1, c.p.c. come modificato dall'art. 53, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

È pacifico tra le parti che i lavoratori hanno svolto le medesime mansioni sia in epoca anteriore che in epoca successiva rispetto al momento del mutamento del relativo livello di inquadramento. È altresì incontestato che tale mutamento è intervenuto in assenza di accordi tra le parti, come pure in difetto di provvedimenti di carattere formale adottati dal datore di lavoro. È infine pacifica l'applicabilità ai rapporti in questione del CCNL Federambiente.



Controversa è piuttosto la legittimità del declassamento, che i lavoratori hanno asserito essere intervenuto in violazione della normativa applicabile ai rapporti di lavoro, da ritenersi di natura privatistica, e che il Consorzio ha invece collegato al procedimento di definizione della dotazione organica dallo stesso posto in essere nell'esercizio dei poteri tipici del datore di lavoro pubblico.

Deve osservarsi che la qualificabilità del Consorzio in termini di ente pubblico economico o non economico e la riconducibilità dei rapporti di lavoro dei ricorrenti allo schema del lavoro privato ovvero alla disciplina del pubblico impiego privatizzato, costituiscono questioni affatto irrilevanti ai fini della soluzione della presente controversia.

Oggetto della domanda non è invero il riconoscimento, in capo ai lavoratori, di un inquadramento contrattuale e di una qualifica superiori rispetto a quelli contrattualmente previsti, come conseguenza dell'esercizio, di fatto, di mansioni superiori, di guisa che non è d'uopo indagare di tale esercizio le eventuali conseguenze (la sola configurabilità del diritto alla corrispondente retribuzione ovvero, altresì, la contestuale riconoscibilità di un superiore inquadramento professionale). Oggetto del giudizio, piuttosto, è la verifica della legittimità del comportamento del datore di lavoro, responsabile del declassamento dei dipendenti ad un livello contrattuale e ad una qualifica professionale inferiori rispetto a quelli in precedenza riconosciuti.

Ebbene, siffatto operare risulta, in ogni caso, illegittimo.

È invero principio comune alla disciplina dei rapporti di lavoro subordinato, alle dipendenze di datori di lavoro privati o pubblici, quello per il quale il lavoratore conserva pur sempre il diritto di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto ovvero a mansioni equivalenti (artt. 2103 c.c. e 52 d. lgs. 165/2001). Allo stesso modo, il lavoratore conserva il diritto alla retribuzione pattuita al momento dell'assunzione ovvero a quella successivamente conseguita per effetto del passaggio ad un superiore inquadramento contrattuale (c.d. principio di irriducibilità della retribuzione).

La possibilità di modificare *in peius* le mansioni dipende da circostanze eccezionali, quali, ad esempio, la necessità di consentire al lavoratore l'acquisizione di una più ampia professionalità, mediante l'esercizio, per il tempo strettamente necessario all'apprendimento di nuove tecniche lavorative, di mansioni non strettamente corrispondenti a quelle di appartenenza, (Cass. 1 marzo 2001, n. 2948), ovvero la necessità di evitare la sospensione o la cessazione per giustificato motivo oggettivo del rapporto di lavoro del dipendente reso inidoneo al lavoro da eventi morbosì (Cass. 29 agosto 2009 n. 18387, Cass. 5 aprile 2007 n. 8596, Cass. 5 gennaio 2007 n. 43, Cass. 10 ottobre 2005 n. 19686, Cass. 30 agosto 2000 n. 11427, Cass. S.U. 7 agosto 1998 n. 7755), ovvero ancora la necessità di evitare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del prestatore di lavoro come conseguenza dell'esternalizzazione o della riduzione di servizi da parte di aziende in crisi o interessate da processi di riconversione o ristrutturazione (Cass. 18 febbraio 2008 n. 4000, Cass. 5 aprile 2007 n. 8596).



In difetto di specifiche, eccezionali, contingenze, il lavoratore conserva in ogni caso intatto il diritto all'adibizione alle mansioni per le quali è stato assunto, o a mansioni equivalenti, ed il conseguente diritto al riconoscimento del corrispondente livello professionale, della corrispondente qualifica e della corrispondente retribuzione, come riconosciuti in sede contrattuale.

Nella fattispecie, per vero, non risulta che i lavoratori siano stati adibiti a mansioni diverse e inferiori rispetto a quelle svolte sin dal momento dell'assunzione. Risulta piuttosto - ed è anzi pacifico - che essi, invariate le mansioni attribuite fin dall'inizio del rapporto, sono stati poi inquadrati in una categoria e in un livello retributivo inferiori rispetto a quelli originariamente attribuiti; e ciò a cagione dell'iniziativa unilaterale del datore di lavoro.

Tale comportamento si presta a essere qualificato in termini di inadempimento contrattuale.

Né il declassamento dei ricorrenti può ritenersi giustificato alla luce della normativa richiamata dal Consorzio, relativa piuttosto alla necessità di provvedere alla copertura dei posti previsti dalla dotazione organica, *"mediante assunzione, anche in sovrannumero con riassorbimento, del personale in servizio ed assunto presso gli stessi Consorzi fino alla data del 31.12.2008 e, fermi i profili professionali acquisiti alla stessa data, dando priorità al personale già risultante in servizio alla data del 31.12.2001 negli ambiti territoriali provinciali di competenza"* (cfr. art. 13 cit.). Non sussistono invero previsioni normative idonee a giustificare iniziative datoriali di revisione unilaterale dell'assetto dei rapporti di lavoro.

Del resto, il datore di lavoro non ha neppure specificamente dedotto di avere operato il declassamento come alternativa al licenziamento dei ricorrenti, né ha rappresentato la sussistenza di diversi e ulteriori motivi di invalidità dei contratti idonei a giustificare il mutamento del contenuto degli stessi.

L'eventuale esercizio, di fatto, da parte dei dipendenti, di mansioni inferiori rispetto a quelle corrispondenti al livello di inquadramento posseduto, è circostanza che non giustifica il declassamento da parte del datore di lavoro potendo al più, al contrario, ricorrendone gli ulteriori presupposti, fondare un addebito di responsabilità in capo al datore di lavoro stesso.

Ne deriva che la domanda dei ricorrenti di riconoscimento del precedente livello inquadramento professionale deve essere accolta.

Per le medesime ragioni deve altresì trovare accoglimento la domanda di adempimento del contratto proposta dai lavoratori, con conseguente condanna del Consorzio al pagamento delle differenze tra la retribuzione che i lavoratori avrebbero percepito conservando il precedente livello professionale e quella che hanno effettivamente conseguito per effetto dell'inquadramento nel livello inferiore, a partire dalla data del declassamento fino a quella della pronuncia della presente sentenza, oltre rivalutazione e interessi come per legge.

La condanna deve necessariamente emettersi in forma generica, non avendo i ricorrenti provveduto alla determinazione del *quantum* preteso e non potendo all'uopo disporsi la richiesta c.t.u., che non è



mezzo di soccorso all'inerzia delle parti bensì è strumento di ausilio del giudice nell'approfondimento di fatti già provati dalle parti stesse (cfr. ex multis Cass. 9249/2015, Cass. 1266/2013, Cass. 8989/2011).

Il comportamento processuale dei ricorrenti, che non hanno provveduto alla specifica determinazione degli emolumenti pretesi, limitandosi a fare istanza di c.t.u., giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3. I restanti 2/3, liquidati in dispositivo, devono essere posti a carico del Consorzio soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c.

P.Q.M.

- Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa
- accerta e dichiara il diritto di ~~Caputo Vincenzo~~ al riconoscimento del livello di inquadramento professionale 5B del CCNL Federambiente a far data dal 1.6.2011; il diritto di ~~Carli Luigi Enrico~~ al riconoscimento del livello di inquadramento professionale 3B del CCNL Federambiente, a decorrere dal 1.7.2011; il diritto di ~~Morola Domenico~~ al riconoscimento del livello di inquadramento professionale 7° del CCNL Federambiente, a decorrere dal 1.9.2011; il diritto di ~~Travanti~~ al riconoscimento del livello di inquadramento professionale 4B a decorrere dal 1.6.2011; il diritto di ~~Guida Antonio~~ al riconoscimento del livello di inquadramento professionale 6B a far data dal 1.6.2011;
 - condanna il Consorzio al pagamento nei confronti dei ricorrenti delle differenze tra la retribuzione che gli stessi avrebbero percepito conservando il precedente livello di inquadramento professionale e quella che hanno effettivamente percepito per effetto dell'inquadramento nel livello inferiore, a partire dalle date dei rispettivi declassamenti fino a quella della pronuncia della presente sentenza, oltre rivalutazione e interessi come per legge;
 - compensa di 1/3 le spese di lite e pone a carico del Consorzio i restanti 2/3, che liquida nella misura di complessivi ~~2.000,00, di cui € 1.000,00 a favore dei ricorrenti e € 1.000,00 a carico del Consorzio~~ oltre accessori come per legge, da distrarsi.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 25.5.2016

Il giudice del lavoro
Rosa Maria D'Antuono

